



**COMUNE DI CAGLIARI**

**REGOLAMENTO  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

**TITOLO I**  
**ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Capo I**  
**Disposizioni generali**

**Art. 1**

***Oggetto e finalità***

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del consiglio comunale, in attuazione di quanto previsto dalla legge e dallo statuto.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa e funzionale dell'organo.

**Art. 2**

***Interpretazione del regolamento***

1. La risoluzione di questioni relative all'applicazione e all'interpretazione del presente regolamento, sollevate al di fuori delle sedute consiliari, è demandata alla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari sentito il segretario generale.
2. Sulle questioni relative all'applicazione e all'interpretazione del presente regolamento sollevate durante le sedute consiliari decide il presidente sentito il segretario generale.
3. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente sospende brevemente la seduta e riunisce i presidenti dei gruppi consiliari presenti in aula ed il Segretario generale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.
4. Al termine della riunione di cui al terzo comma, il Presidente comunica al consiglio comunale l'esito della decisione presa.
5. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, in scritto, al Presidente.
6. Il Presidente incarica il Segretario generale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo possibile, alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
7. L'interpretazione della norma data dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari ha validità permanente e in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

**Art. 3**

***Sede delle adunanze***

1. Le adunanze del consiglio comunale si tengono, di regola, nell'aula consiliare del Palazzo civico.
2. L'adunanza del Consiglio si può tenere in luogo diverso dal Palazzo civico, quando ciò sia reso necessario dalla indisponibilità dello stesso o sussistano ragioni di carattere sociale che rendono opportuna la presenza del Consiglio in luoghi ove si verificano situazioni ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
3. La decisione di convocare l'adunanza in luogo diverso è presa dal Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco, l'Ufficio di Presidenza e la conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione, anche nel caso di seduta svolta in modalità "virtuale a distanza".

**Art. 4**

***Prima seduta del consiglio***

1. Nel corso della seduta di insediamento il consiglio procede in ordine ai seguenti adempimenti:
  - a) convalida dell'eletto alla carica di sindaco e degli eletti alla carica di consigliere comunale;
  - b) eventuali surrogazioni dei consiglieri cessati dalla carica;
  - c) giuramento del sindaco;
  - d) comunicazione da parte del sindaco delle nomine concernenti le cariche di vicesindaco e di assessore;
  - e) eventuale surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica a seguito della nomina ad assessore;
  - f) elezione del presidente;
  - g) elezione dei vicepresidenti del consiglio comunale;
  - h) elezione della commissione elettorale comunale.

**TITOLO II**

**ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Capo I**

**I Soggetti**

**Art. 5**

***Il Presidente del Consiglio comunale e i vicepresidenti***

1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale e, in conformità alle funzioni attribuitegli dallo statuto e dal presente regolamento:
  - a) programma i lavori del consiglio, tenuto conto del parere della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari espresso nel rispetto della rappresentanza di ogni singolo gruppo presente;
  - b) convoca e presiede il consiglio, stabilendone l'ordine del giorno;
  - c) dirige i lavori del consiglio, adottando tutti i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento dell'organo;
  - d) concede ai consiglieri ed agli aventi diritto la facoltà di parlare, dispone la votazione e ne proclama il risultato;
  - e) vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari, ne coordina l'attività, assicura che le sedute si tengano in orari differenti, al fine di consentire la partecipazione di tutti i consiglieri, predisponendo il calendario delle riunioni, sentiti i presidenti delle commissioni;
  - f) fornisce gli indirizzi per la migliore utilizzazione degli spazi e delle attrezzature;
  - g) convoca e presiede la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e l'ufficio di presidenza;
  - h) esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine durante le sedute consiliari e assicura l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto;
  - i) adotta le decisioni di carattere organizzativo e amministrativo riguardanti il funzionamento del consiglio comunale e delle sue articolazioni.
2. Il presidente, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento e, in caso di gravi motivi, può sospendere o sciogliere la riunione facendo redigere motivato processo verbale.
3. Il vicepresidente vicario esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza, anche prolungata, o impedimento temporaneo. Se è impossibilitato anche il vicario, le funzioni del presidente sono esercitate dall'altro vicepresidente. Se sono impossibilitati presidente e vicepresidenti, le funzioni

del presidente sono esercitate dal consigliere anziano, colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale alle ultime elezioni comunali.

4. In caso di dimissioni, morte o revoca del presidente o di uno o entrambi i vicepresidenti, il consiglio procede alla loro sostituzione con una nuova elezione, entro 30 giorni dalla vacanza.

#### **Art. 6**

##### ***Ufficio di presidenza del consiglio comunale***

1. Il presidente e i vicepresidenti costituiscono l'ufficio di presidenza, come previsto dallo statuto comunale.
2. Il presidente, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale della collaborazione dei vicepresidenti.
3. Il Presidente, sentito l'ufficio di presidenza:
  - a) valuta l'urgenza delle interrogazioni presentate;
  - b) autorizza le missioni, secondo quanto previsto dal regolamento consiliare che disciplina la materia;
  - c) programma iniziative istituzionali volte a promuovere verso l'esterno l'attività del consiglio comunale;
  - d) autorizza l'acquisto di prodotti editoriali e servizi di formazione e informazione (libri, manuali, corsi, abbonamenti a quotidiani e riviste e simili attinenti l'attività politico-istituzionale) per i consiglieri;
4. Per il tramite del Servizio competente, dispone delle risorse stanziare per garantire i rimborsi per le relative spese a ciascun consigliere;
5. L'ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari propone in bilancio adeguati stanziamenti per il funzionamento e l'organizzazione del consiglio comunale e dei gruppi consiliari.
6. L'ufficio di presidenza propone alla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari le risorse strumentali da assegnare ai consiglieri ed ai gruppi consiliari per l'espletamento del mandato.
7. Le riunioni dell'ufficio di presidenza non sono pubbliche.
8. Per l'esercizio delle sue funzioni, l'ufficio di presidenza si avvale di una propria struttura.
9. Il bilancio comunale, su proposta dell'ufficio di presidenza, può prevedere appositi interventi di spesa per il funzionamento dell'ufficio di presidenza.

#### **Art. 7**

##### ***Uffici di supporto all'attività del consiglio comunale***

1. Gli uffici di supporto all'attività del consiglio comunale, delle commissioni consiliari, dei gruppi consiliari e la loro dotazione organica sono determinati dalla giunta su indicazione del presidente del consiglio comunale, acquisito il parere dell'ufficio di presidenza e della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e dei dirigenti interessati.
2. In considerazione della necessità del corretto funzionamento del consiglio comunale e in conseguenza ai particolari orari delle sedute del consiglio comunale, sono utilizzati tutti gli istituti contrattuali previsti e impegnate le relative risorse.

#### **Art. 8**

##### ***Elezione, incompatibilità e revoca del presidente e dei vicepresidenti***

1. L'elezione del presidente ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede nella stessa seduta ad un'ulteriore votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei

consiglieri assegnati. Ove nessun candidato risulti eletto, si procede, nella stessa seduta, al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.

2. Nella stessa seduta si procede alla elezione dei due vicepresidenti, con votazione segreta e preferenza limitata ad una. Risultano eletti i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. Un vicepresidente deve essere della minoranza. È vice presidente vicario colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.
3. La carica di presidente è incompatibile con quella di presidente di gruppo consiliare e di componente di commissione consiliare permanente.
4. La carica di vicepresidente è incompatibile con quella di presidente di gruppo consiliare e di presidente di commissione consiliare permanente.
5. Il presidente e i vicepresidenti possono essere revocati per gravi violazioni di legge e regolamento o per assenza ingiustificata superiore a 90 giorni con motivata mozione di sfiducia presentata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati e con il voto favorevole di 2/3 dei componenti.
6. La mozione di sfiducia è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
7. La discussione della mozione di sfiducia è aperta da uno solo dei firmatari, che ha facoltà di illustrarla per non più di cinque minuti. Ha quindi la parola il presidente o il vicepresidente del quale si chiede la revoca, per un tempo equivalente. Gli altri consiglieri possono intervenire nella discussione per non più di cinque minuti ciascuno.
8. Al termine della discussione, il proponente ed il presidente o il vicepresidente di cui si chiede la revoca hanno diritto di replica per non più di cinque minuti ciascuno. Dopo le eventuali dichiarazioni di voto la mozione è posta ai voti, per appello nominale.

#### **Art. 9**

##### ***La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari***

1. La composizione della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari è stabilita dallo statuto comunale.
2. La conferenza svolge attività istruttoria e di studio finalizzata alla preparazione dell'attività del consiglio comunale e coadiuva il presidente nelle decisioni relative alla definizione del calendario e allo svolgimento dei lavori consiliari.
3. La conferenza si esprime, inoltre, su:
  - a) questioni procedurali e di interpretazione delle norme del regolamento, ai sensi dell'art. 2 c. 1;
  - b) tutto quanto attiene all'operato e al più efficace svolgimento dei lavori del consiglio;
  - c) proposte di stanziamenti per il funzionamento e l'organizzazione del consiglio comunale e dei gruppi consiliari;
  - d) risorse strumentali destinate ai consiglieri ed ai gruppi consiliari per l'espletamento del mandato;
  - e) eventuali diversi termini di presentazione degli emendamenti alle proposte di deliberazione, rispetto a quelli disciplinati nel presente regolamento;
  - f) inammissibilità, previa istruttoria degli uffici, di mozioni e ordini del giorno che riportano vizi formali e sostanziali;
4. Con periodicità stabilita dalla conferenza dei presidenti dei gruppi, quest'ultima viene allargata alla partecipazione di componenti della giunta e dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti per stabilire il calendario di massima delle sedute consiliari e i principali argomenti da trattare, considerate le priorità politiche e amministrative.

5. In tale programmazione periodica possono essere stabilite sedute consiliari dedicate alla trattazione esclusiva di specifiche tematiche politico-amministrative, nonché l'organizzazione dei lavori del consiglio per sessioni.
6. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente del Consiglio quando ne sia fatta richiesta scritta da parte del Sindaco o da Presidenti dei gruppi rappresentanti almeno un quinto dei Consiglieri presenti in Consiglio.
7. In casi di particolare urgenza la conferenza dei presidenti dei gruppi può essere convocata anche prima, durante o dopo la riunione del consiglio, tra i componenti presenti al momento della convocazione;
8. La riunione della conferenza dei capi gruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica.
9. I presidenti dei gruppi hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
10. Le riunioni della conferenza non sono pubbliche e delle stesse è redatto verbale.
11. In conferenza le decisioni sono assunte dal presidente tenuto conto del parere dei presidenti dei gruppi in base alla consistenza numerica di questi ultimi e fatta salva la tutela della minoranza.

## **Capo II**

### **I Gruppi consiliari**

#### **Art. 10**

##### ***Composizione e rappresentanza***

1. I gruppi consiliari sono costituiti da almeno due consiglieri qualora i componenti si siano presentati alle consultazioni elettorali comunali sostenendo il medesimo candidato sindaco o sotto lo stesso contrassegno di lista.
2. Fuori dai casi previsti al comma 1, possono essere costituiti gruppi consiliari, a condizione che raccolgano almeno 3 consiglieri.
3. I consiglieri che non appartengono ad alcun gruppo consiliare di cui ai commi 1 e 2 formano il gruppo consiliare misto.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo deve darne comunicazione al Presidente del consiglio e al Sindaco.
5. I gruppi consiliari hanno sede nel palazzo comunale e dispongono di locali, di attrezzature, di servizi comunali e di personale in relazione alle esigenze di ogni gruppo ed alla consistenza numerica dei gruppi stessi.
6. Il presidente, nella prima seduta utile, informa il consiglio comunale dell'avvenuta costituzione dei gruppi e della loro composizione.

#### **Art. 11**

##### ***Acquisto beni per i gruppi***

1. Il servizio competente su richiesta del presidente del gruppo consiliare fornisce ai gruppi beni di consumo ed i beni durevoli adeguati all'espletamento del mandato consiliare, in rapporto alla loro consistenza numerica.

#### **Art. 12**

##### ***Disciplina dei fondi ai gruppi***

1. I fondi previsti dal bilancio di previsione sono ripartiti fra i gruppi consiliari secondo il seguente criterio:

- a) per il 20% in quote uguali a ciascun gruppo;
  - b) per il restante 80% in proporzione al numero dei consiglieri comunali di ciascun gruppo
2. Tali fondi sono utilizzati, previa autorizzazione del presidente del gruppo, per le seguenti spese:
- a) spese per l'organizzazione di iniziative istituzionali, comprese quelle di viaggio e soggiorno sostenute da eventuali relatori;
  - b) spese per servizi di comunicazione, pubblicizzazione e stampa attinenti alle attività politico-istituzionali.
3. Alla gestione contabile dei fondi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative ai fondi economici. Il servizio competente è incaricato della gestione contabile dei fondi assegnati.

### **Art. 13**

#### ***Ufficio gruppi consiliari***

1. L'ufficio gruppi consiliari svolge attività di supporto per l'espletamento dei compiti istituzionali dei gruppi consiliari.
2. L'ufficio ha una dotazione di organico adeguata, per quantità e specifiche competenze, al corretto e tempestivo funzionamento dei gruppi consiliari e viene costituito secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento.
3. La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari può segnalare particolari esigenze organizzative dettate dallo svolgimento di specifiche attività istituzionali.

### **Art. 14**

#### ***Presidente del gruppo consiliare***

1. Entro il termine fissato dal presidente del consiglio, ogni gruppo consiliare elegge, a maggioranza assoluta dei votanti, il proprio presidente.
2. Il risultato della votazione deve essere, tempestivamente, comunicato al presidente del consiglio.
3. Nel caso in cui non si sia proceduto all'elezione è considerato presidente il consigliere che ha raggiunto la maggior cifra elettorale.
4. La presidenza del gruppo misto deve rispettare il criterio della rotazione semestrale, salvo unanime diverso accordo tra i componenti da comunicare al presidente del Consiglio.

### **Art. 15**

#### ***Recesso***

1. Il consigliere comunale che decide di recedere dal gruppo consiliare di appartenenza, ne dà comunicazione al sindaco, al presidente del consiglio ed al presidente del gruppo consiliare. Nella stessa comunicazione dichiara il gruppo consiliare nel quale intende confluire, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo, o che intende costituire. In assenza di tale comunicazione, il consigliere è assegnato al gruppo misto.

**Capo III**  
**Le Commissioni consiliari**

**Art. 16**

***Competenze delle commissioni consiliari permanenti***

1. Il consiglio comunale, entro 30 giorni dal suo insediamento, procede alla costituzione di commissioni consiliari permanenti e, con deliberazione, ne stabilisce il numero, la composizione e le materie di competenza.
2. Le commissioni consiliari permanenti, in conformità ai principi dello statuto, sono istituite per un più documentato ed incisivo svolgimento della funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del consiglio.
3. A tal fine, esse esercitano poteri consultivi, istruttori, attività di studio e iniziative di proposta e specificatamente:
  - a) compiono l'istruttoria ed esprimono pareri sulle proposte di deliberazione di cui all'art. 23 del regolamento;
  - b) chiedono al presidente del consiglio comunale l'iscrizione all'ordine del giorno di proprie comunicazioni e proposte sulle materie di competenza;
  - c) designano, eventualmente, relatori per riferire in consiglio comunale sugli oggetti di cui alle lettere precedenti; in mancanza di apposita indicazione del relatore decide il Presidente, anche durante la seduta consiliare;
  - d) svolgono indagini conoscitive e consultazioni nelle materie di competenza;
  - e) relazionano al consiglio comunale circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti istituzioni, aziende, consorzi, società e altri enti a partecipazione comunale;
  - f) approfondiscono lo studio dei problemi di interesse generale e specifico della città e dell'amministrazione, proponendo convegni, conferenze e seminari;
  - g) su deliberazione del consiglio comunale, che fissa gli indirizzi, possono elaborare in sede redigente regolamenti ed atti generali, riservando al consiglio comunale il solo voto finale sul complesso dell'atto anche per parti separate di esso, seguendo l'iter di approvazione delle proposte di deliberazione.
  - h) verificano, ciascuna per le materie di propria competenza, lo stato di attuazione degli atti di indirizzo approvati dal consiglio comunale.

**Art. 17**

***Attività di controllo sull'attuazione degli atti di indirizzo***

1. Trascorsi trenta giorni dall'approvazione da parte del consiglio comunale di un atto contenente indirizzi politici per il sindaco e la giunta, la commissione competente per materia può convocare il sindaco o l'assessore competente ad una specifica seduta affinché riferiscano sullo stato di attuazione degli atti d'indirizzo approvati.
2. Il sindaco o l'assessore competente possono riferire direttamente al consiglio sullo stato di attuazione di specifici atti.
3. La commissione, nella persona del proprio presidente, sottopone all'aula l'esito della verifica e le proprie valutazioni.

**Art. 18**

***Commissione consiliare permanente statuto e regolamenti***

1. Il consiglio comunale, entro 30 giorni dal suo insediamento, procede alla nomina della commissione consiliare permanente statuto e regolamenti, determinandone il numero dei componenti, in modo da garantire la rappresentanza di tutti i gruppi presenti in consiglio comunale.
2. La commissione statuto e regolamenti verifica lo stato di attuazione dello statuto, cura la stesura finale dei regolamenti e ne accerta la coerenza con le norme statutarie e regolamentari del comune, rilasciando apposito parere.
3. La commissione si esprime mediante voto ponderato in relazione al numero dei componenti di ciascun gruppo consiliare.

**Art. 19**

***Commissione consiliare permanente per la valutazione delle politiche comunali e la qualità dei servizi***

1. Il consiglio comunale, entro 30 giorni dal suo insediamento, procede alla nomina della commissione consiliare permanente per la valutazione delle politiche comunali e la qualità dei servizi, determinandone il numero dei componenti in modo da garantire la rappresentanza di tutti i gruppi presenti in consiglio comunale.
2. La commissione verifica gli effetti delle politiche comunali e la qualità dei servizi, in riferimento alle scelte amministrative effettuate e agli obiettivi stabiliti con le linee programmatiche e riferisce periodicamente al consiglio comunale sui risultati della propria attività.
3. La commissione si esprime mediante voto ponderato in relazione al numero dei componenti di ciascun gruppo consiliare.

**Art. 20**

***Composizione***

1. Ciascuna commissione è composta in modo da corrispondere ai rapporti numerici tra maggioranza ed opposizione esistenti in consiglio comunale, secondo quanto disposto dallo statuto comunale.
2. Il presidente del consiglio assegna a ciascun gruppo un termine di quindici giorni per la designazione dei propri rappresentanti ad una o più commissioni. Trascorso inutilmente tale termine, decide il Presidente sentito l'ufficio di presidenza.
3. Il sindaco ed il presidente del consiglio non possono essere nominati nelle commissioni consiliari permanenti.
4. I presidenti dei gruppi possono, per una determinata riunione, procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche con consiglieri di altro gruppo, purché all'interno della stessa maggioranza o all'interno degli stessi gruppi di opposizione che hanno concorso con un proprio candidato Sindaco, dandone tempestiva comunicazione scritta al presidente della commissione.
5. I presidenti dei gruppi possono procedere a cambiamenti dei loro rappresentanti nelle commissioni dandone preventiva comunicazione scritta al presidente del consiglio comunale, affinché il consiglio prenda atto della modifica della composizione delle commissioni. Tali cambiamenti possono avvenire anche tra gruppi diversi, purché all'interno della stessa maggioranza o all'interno degli stessi gruppi di opposizione che hanno concorso con un proprio candidato Sindaco, con l'accordo dei rispettivi presidenti di gruppo.
6. Valgono per i consiglieri appartenenti al gruppo misto le disposizioni di cui al comma 4 e 5 in considerazione della loro appartenenza alla maggioranza o alla opposizione, salvo diversa dichiarazione trasmessa al presidente del consiglio comunale.

7. Ciascun consigliere può partecipare alle riunioni di commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
8. Il sindaco e gli assessori, nella cui competenza rientra la materia di volta in volta trattata, possono – e, se richiesti, devono – partecipare ai lavori delle commissioni.
9. Le commissioni rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad esaminare gli atti prorogabili ed urgenti.

#### **Art. 21**

##### ***Presidente e vicepresidente***

1. La prima riunione delle commissioni è convocata dal presidente del consiglio comunale entro dieci giorni dalla costituzione ed è presieduta dal consigliere anziano tra i componenti, ossia colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale.
2. Nella prima riunione la commissione procede, con votazioni segrete separate, alla nomina del presidente e del vicepresidente a maggioranza dei suoi componenti. Qualora dopo due votazioni nessun candidato raggiunga detto quorum, si procede ad una terza votazione nella quale risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il consigliere più anziano di età.
3. Il presidente ed il vicepresidente possono essere sfiduciati con apposita mozione motivata sottoscritta dalla maggioranza dei componenti, presentata alla presidenza del consiglio comunale. La mozione deve essere discussa entro dieci giorni dalla presentazione e la sua approvazione, a maggioranza dei componenti, determina l'immediata decadenza e l'avvio della conseguente procedura per la nuova nomina.
4. In caso di dimissioni del presidente di una commissione consiliare permanente ordinaria o di sua cessazione dalla carica di consigliere, essa è convocata dal vicepresidente o, in caso di sua vacanza, dal Presidente del Consiglio Comunale, entro i dieci giorni successivi, per provvedere all'elezione del nuovo Presidente con le modalità di cui al precedente articolo. In caso di dimissioni del vicepresidente, la commissione è convocata entro i dieci giorni successivi dal presidente per l'elezione del nuovo vicepresidente.
5. Il presidente della commissione la rappresenta, la convoca e ne regola i lavori, tiene i rapporti con gli organi del comune e della municipalità di Pirri.
6. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il vicepresidente.
7. In caso di assenza del presidente e del vicepresidente, ne fa le veci il consigliere più anziano di età.

#### **Art. 22**

##### ***Commissione consiliare di controllo e garanzia e commissione consiliare di indagine***

1. Le commissioni di controllo e garanzia e di indagine, previste dallo statuto, sono costituite con apposita deliberazione consiliare che ne determina le competenze, la composizione e le modalità di elezione dei presidenti, che devono appartenere alla minoranza.
2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme relative al funzionamento delle commissioni consiliari permanenti.

#### **Art. 23**

##### ***Assegnazione delle proposte alle commissioni***

1. Le proposte di deliberazione di competenza del consiglio e quelle di iniziativa della Municipalità di Pirri sono trasmesse, a cura della presidenza del consiglio, entro tre giorni dalla loro ricezione, ai presidenti delle commissioni competenti.
2. Le proposte di deliberazione della giunta al consiglio comunale sono trasmesse alle commissioni consiliari competenti entro 3 giorni dalla loro pubblicazione.

3. È fatta salva la facoltà del consiglio di rimettere motivatamente le proposte di cui al comma precedente all'esame delle commissioni competenti.
4. In ogni caso le proposte di deliberazione entro il termine di quindici giorni, decorrenti dalla ricezione dell'atto, possono essere sottoposte all'esame del consiglio comunale pur non avendo ottenuto il parere della commissione competente.

#### **Art. 24**

##### ***Funzionamento delle commissioni***

1. L'ufficio delle commissioni consiliari svolge attività di supporto alle commissioni consiliari permanenti e agli organismi ad esse equiparati e alle altre commissioni consiliari eventualmente costituite.
2. L'ufficio commissioni, in particolare:
  - a) provvede alle convocazioni, su disposizione dei presidenti delle commissioni;
  - b) cura la conservazione dei registri, degli atti, dei documenti e la redazione del verbale delle riunioni contenente i punti salienti della discussione, sottoscritto dal segretario unitamente al presidente della commissione;
  - c) detiene i verbali delle sedute;
  - d) rilascia le certificazioni di presenza;
  - e) provvede alla compilazione del prospetto riepilogativo delle presenze dei commissari ai fini della liquidazione del gettone di presenza.
3. L'ufficio delle commissioni ha una dotazione di organico adeguata, per quantità e specifiche competenze, al corretto e tempestivo funzionamento delle commissioni stesse.
4. Gli avvisi di convocazione contengono l'ordine del giorno e sono trasmessi ai componenti le commissioni con le modalità stabilite per il consiglio comunale, in via ordinaria almeno 48 ore prima della seduta ed in caso d'urgenza almeno 24 ore prima. Sono trasmessi per conoscenza al sindaco, all'assessore competente per materia, al presidente del consiglio ed ai presidenti dei gruppi consiliari.
5. L'ordine del giorno contiene argomenti specifici e determinati ed esclude riferimenti a materie generiche.
6. Le riunioni della commissione sono valide quando, all'ora stabilita per la convocazione, sono presenti almeno 1/3 (arrotondato per eccesso) dei componenti assegnati e le determinazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei votanti, senza computare gli astenuti.
7. Nessuna proposta può essere sottoposta a trattazione se non viene depositata presso le commissioni da parte dell'ufficio competente almeno 24 ore prima con tutti i documenti occorrenti per essere esaminata, tranne che la commissione si esprima per la trattazione all'unanimità dei consiglieri assegnati.
8. Se il numero legale non è raggiunto, decorsi quindici minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il presidente dichiara deserta la seduta, facendo risultare a verbale i nomi dei consiglieri presenti, per la fruizione dei permessi previsti dalla normativa vigente.
9. I verbali delle commissioni consiliari sono pubblici. Il presidente trasmette ai commissari i verbali di seduta, che si intendono approvati se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica entro sette giorni dalla trasmissione.
10. Il presidente del consiglio comunale, sentiti i presidenti delle commissioni consiliari stabilisce il calendario delle riunioni, per evitare riunioni concomitanti.

**Art. 25**

***Pubblicità e partecipazione***

1. Il presidente della commissione assicura la pubblicità delle sedute, salvi i casi in cui gli argomenti da trattare comportino valutazioni sulle persone.
2. Le commissioni possono convocare alle proprie riunioni il sindaco, gli assessori, il presidente e i consiglieri della municipalità di Pirri, dirigenti e funzionari del comune, gli amministratori e i dirigenti degli enti, delle aziende e delle istituzioni, nonché i rappresentanti del comune presso enti, aziende, società ed istituzioni.
3. Le commissioni possono altresì attivare la più ampia consultazione ed audizione dei rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni di categoria e professionali, della cooperazione e dell'associazionismo.
4. L'avviso di convocazione delle commissioni viene inviato, a mero titolo informativo, ai consiglieri della Municipalità di Pirri e ai rappresentanti delle Consulte di cui all'art. 7 del Regolamento sugli istituti di partecipazione.

**Art. 26**

***Richieste di parere di altre commissioni***

1. Nel caso di proposta riguardante materie di competenza di più commissioni o nel caso di dubbia competenza, il presidente del consiglio comunale rimette la proposta alla commissione di competenza prevalente o a più commissioni e può anche promuovere la riunione congiunta di più commissioni.
2. Ciascuna commissione, nell'esame di questioni e proposte ad essa attribuite, può richiedere, per il tramite del Presidente del Consiglio, il parere di altra commissione, anche attraverso riunione congiunta.
3. Nel caso di proposta riguardante materie di competenza anche della municipalità di Pirri, il presidente del consiglio comunale, d'intesa con il Presidente della Municipalità di Pirri, può promuovere la riunione congiunta delle rispettive commissioni consiliari competenti per materia.

**Art. 27**

***Pareri e risoluzioni***

1. Le commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza loro sottoposti nel termine di 15 giorni, decorrenti dal deposito presso la commissione.
2. In casi di particolare urgenza, il presidente del consiglio comunale può abbreviare il termine fino a 24 ore.
3. Decorso il termine, gli atti sono iscritti all'ordine del giorno del consiglio. Della eventuale mancata espressione del parere nei termini viene fatta annotazione nel verbale di deliberazione.
4. Il parere della commissione è comunque acquisito, se, ancorché tardivo, sia depositato agli atti del consiglio comunale prima dell'inizio della discussione sulla proposta di provvedimento.

**Art. 28**

***Rinvio***

1. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme per il funzionamento del consiglio comunale ove applicabili.

## **Capo IV**

### **Le Consigliere e i Consiglieri comunali**

#### **Art. 29**

##### **Riserva di legge**

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

#### **Art. 30**

##### ***Entrata in carica – convalida***

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.
2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, secondo quanto previsto all'articolo 40 del D.lgs. n. 267/2000, nonché nel precedente articolo 4, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, l'ineleggibilità o l'incompatibilità di coloro in capo ai quali sussista una di tali condizioni, procedendo alla loro surrogazione.

#### **Art. 31**

##### ***Dimissioni***

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio comunale e assunta immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.
2. Le dimissioni presentate in forma orale non sono ammesse neppure se comunicate durante la seduta del Consiglio Comunale.
3. Qualora un consigliere dichiari pubblicamente, durante la seduta del Consiglio, le proprie dimissioni, il Presidente lo invita espressamente a confermare tale determinazione con apposita comunicazione scritta da inviare al protocollo. In mancanza di comunicazione scritta le stesse non si considerano valide e sono improduttive di alcun effetto.
4. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma di legge.
5. Il Consiglio Comunale procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

#### **Art. 32**

##### ***Diritto di iniziativa – proposte di deliberazione***

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
2. Gli uffici comunali, con il coordinamento degli uffici di supporto all'attività del consiglio comunale, assicurano, il supporto tecnico necessario per la predisposizione delle proposte di deliberazione di iniziativa consiliare, secondo i tempi ed i modi preventivamente condivisi con i consiglieri stessi e formalmente comunicati al Presidente del Consiglio comunale.

3. I pareri tecnici e tecnico-contabili sono espressi rispettivamente dal responsabile del servizio competente e dal responsabile del servizio finanziario entro quindici giorni dalla presentazione delle proposte alla presidenza del consiglio comunale, salvo i casi d'urgenza segnalati dal presidente del consiglio comunale.
4. Il presidente, sentito il segretario generale, può con parere motivato dichiarare inammissibile una proposta di deliberazione di iniziativa consiliare e della municipalità di Pirri, se il testo proposto non ha le caratteristiche di un atto deliberativo, ovvero riguarda materia non di competenza del consiglio comunale.
5. Il presidente comunica tempestivamente la dichiarazione d'inammissibilità al proponente, che può chiedere di sottoporre la questione al voto del consiglio comunale.
6. In tal caso il presidente presenta in aula la proposta di deliberazione, dà lettura del parere del segretario generale e apre la votazione sull'ammissibilità senza dibattito.
7. Il consiglio decide sull'ammissibilità a maggioranza semplice.

### **Art. 33**

#### ***Attività dei consiglieri***

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, mozioni e richieste di dibattito su argomenti che concernono l'attività politica ed amministrativa del comune, la vita culturale, politica, economica, sociale e civile della città.
2. I consiglieri possono presentare ordini del giorno su argomenti di carattere generale.
3. All'atto della presentazione, l'ufficio ricevente verifica l'eventuale presenza di errori materiali e, previo avviso al proponente, provvede alla rettifica.
4. Il presidente dichiara l'inammissibilità delle interrogazioni, mozioni, richieste di dibattito e ordini del giorno formulati in termini sconvenienti o poco rispettosi.

### **Art. 34**

#### ***Interrogazioni***

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco, o agli assessori o al presidente del consiglio per conoscere se un fatto o una notizia siano corrispondenti al vero e sui provvedimenti che questi intendano adottare o abbiano già adottato al riguardo, ovvero nella domanda fatta al sindaco, alla giunta o al presidente del consiglio circa i motivi e gli intendimenti a base di iniziative, atti e decisioni degli stessi.

### **Art. 35**

#### ***Modalità di svolgimento delle interrogazioni***

1. L'interrogazione è presentata per iscritto e, qualora non richieda risposta nella stessa forma, è inserita nell'elenco generale degli argomenti che il consiglio deve trattare.
2. Il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, può dare la precedenza a interrogazioni di comprovata urgenza, anche in forma orale, delle quali è stato comunicato per iscritto l'argomento e il destinatario.
3. La risposta alle interrogazioni deve essere data entro 20 giorni dalla data di presentazione.
4. La conferenza dei capigruppo può stabilire, che prima dell'apertura della seduta del consiglio, senza che sia necessaria la presenza del numero legale e senza corresponsione di ulteriori gettoni, sia programmata la trattazione delle interrogazioni, alla presenza del sindaco e/o degli assessori.
5. Al fine di rispettare i tempi di cui al comma 3, possono essere convocate specifiche sedute del consiglio comunale per la sola discussione delle interrogazioni. Tali sedute potranno svolgersi anche in assenza di numero legale, previa verifica dei presenti da parte del segretario generale con apposito appello.

### **Art. 36**

#### ***Illustrazione delle interrogazioni***

1. L'interrogante ha la facoltà di illustrare l'interrogazione per non più di 4 minuti. La risposta è contenuta nello stesso tempo, salvo eventuali deroghe per ragioni di completezza.
2. Se l'interrogante non è presente al momento fissato per lo svolgimento, all'interrogazione è data risposta scritta entro i successivi 7 giorni.
3. Salvo diversa determinazione del Presidente, nessun consigliere può svolgere nella stessa seduta una seconda interrogazione sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle presentate dagli altri consiglieri.
4. L'ufficio di presidenza può decidere che interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o connessi vengano svolte contemporaneamente.
5. In tale caso, le interrogazioni sono illustrate dai rispettivi proponenti nell'ordine della loro presentazione ed il diritto di replica spetta ad essi nell'ordine inverso.

### **Art. 37**

#### ***Risposta alle interrogazioni. Replica***

1. Il sindaco o gli assessori competenti per materia rispondono alle interrogazioni che riguardano l'attività del sindaco stesso, della giunta comunale e degli assessori.
2. Sulle interrogazioni di altro tipo riferiscono il presidente del consiglio o i vicepresidenti o relatori nominati dal presidente.
3. Il consigliere ha diritto ad una replica di un minuto per dichiarare se si ritenga soddisfatto o meno. Nel caso in cui la risposta sia stata data da più assessori, il Presidente può concedere all'interrogante un minuto aggiuntivo.
4. Non sono consentite associazioni da parte di altri consiglieri se non per semplice alzata di mano e su richiesta del presidente del consiglio, salvo diversa esplicita decisione assunta dalla conferenza dei presidenti dei gruppi.

### **Art. 38**

#### ***Mozioni***

1. La mozione costituisce uno strumento di indirizzo politico-amministrativo del consiglio comunale e consiste in un documento motivato sottoscritto da uno o più consiglieri e inserito nell'elenco generale degli argomenti che il consiglio deve trattare, diretto a promuovere una pronuncia, una decisione o una espressione di volontà da parte del consiglio stesso per sollecitare od impegnare l'attività dell'amministrazione su materie di propria competenza, ovvero per invitare il sindaco e la giunta a porre in essere determinate azioni di loro competenza.
2. Le mozioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale che non sono discusse per assenza o richiesta di rinvio del proponente, che salvo diversa indicazione del medesimo coincide con il primo firmatario, confluiscono nuovamente nell'elenco generale degli argomenti da trattare. In caso di più firmatari, salvo assenso del proponente per la presentazione da parte di uno degli altri firmatari, confluiscono comunque nuovamente nell'elenco generale degli argomenti da trattare.
3. Con l'assenso dei rispettivi primi firmatari, le mozioni relative a fatti o argomenti simili, analoghi o tra loro connessi, possono essere trattate congiuntamente.
4. Ciascuna mozione è illustrata da uno solo dei proponenti per non più di 5 minuti.
5. Terminata l'illustrazione il presidente può dare la parola per non più di 5 minuti al sindaco o all'assessore competente.
6. Successivamente è ammesso il dibattito. In tal caso, i consiglieri, ivi compreso il sindaco e il proponente, possono intervenire nel dibattito per non più di tre minuti.

7. Con l'assenso del primo firmatario, alla mozione possono essere presentati emendamenti che ciascun proponente può illustrare per un tempo massimo complessivo di tre minuti.
8. Dopo l'illustrazione il presidente, senza aprire il dibattito, dà la parola ad un consigliere per gruppo consiliare, con l'eccezione dei consiglieri che si discostano dal voto del gruppo di appartenenza, per non più di 1 minuto, per le dichiarazioni voto dei singoli emendamenti, che sono votati separatamente secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.
9. Successivamente, a chiusura del dibattito sulla mozione, il presidente dà la parola al proponente per una breve replica di durata non superiore a tre minuti.
10. Terminata la discussione della mozione il presidente apre la fase della votazione. A tal fine dà la parola ai consiglieri, per non più di 1 minuto, per le dichiarazioni di voto che sono espresse da un solo consigliere per ciascun gruppo consiliare, con l'eccezione dei consiglieri che si discostano dal voto del gruppo di appartenenza.
11. Una volta aperte le dichiarazioni di voto, il proponente non può più ritirare la mozione, né possono essere presentati emendamenti.

### **Art. 39**

#### ***Ordini del giorno***

1. L'ordine del giorno è l'atto sottoscritto da uno o più consiglieri e inserito nell'elenco generale degli argomenti che il consiglio deve trattare, che consiste:
  - a) in una espressione di intenti o di volontà di carattere generale da parte del Consiglio comunale;
  - b) in una richiesta di interventi o comportamenti da parte di enti o organi istituzionali relativamente a fatti e situazioni di carattere politico o amministrativo generale.
2. Ciascun ordine del giorno è illustrato da uno solo dei proponenti, che salvo diversa indicazione coincide con il primo firmatario, per non più di cinque minuti.
3. Gli ordini del giorno iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale che non sono discussi per assenza o richiesta di rinvio del proponente, confluiscono nuovamente nell'elenco generale degli argomenti da trattare.
4. Terminata l'illustrazione il presidente dà la parola per non più di 5 minuti al sindaco o all'assessore competente
5. Successivamente è ammesso l'intervento per non più di due minuti di un consigliere in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, che potrà motivare l'adesione o la contrarietà e eventuali richieste di rinvio, ritiro o emendamento dell'ordine del giorno; è altresì ammesso per non più di due minuti l'intervento dei consiglieri che si discostano dalla posizione espressa dal gruppo consiliare di appartenenza.
6. Successivamente il presidente dà la parola al proponente per non più di due minuti per una replica e per motivare l'accettazione o il rifiuto rispetto a eventuali richieste di rinvio, ritiro o emendamento.
7. Per la trattazione degli emendamenti accettati dal proponente si applica la disciplina prevista al precedente articolo 38, comma 8.
8. Terminata la discussione del documento il presidente apre la fase di votazione e dà la parola per le dichiarazioni di voto, per non più di un minuto, a tutti i consiglieri che ne facciano richiesta.
9. Una volta aperte le dichiarazioni di voto, il proponente non può più ritirare l'ordine del giorno, né possono essere presentati emendamenti.
10. Su proposta dei presidenti dei gruppi, possono essere votati ordini del giorno su argomenti non iscritti all'ordine del giorno dei lavori consiliari, solo se riferiti a fatti straordinari di carattere politico o sociale per i quali è opportuna la pronuncia del consiglio comunale e che non comportino impegno di spesa.

**Art. 40**

***Richieste di dibattito***

1. Un terzo dei consiglieri assegnati, su argomenti di particolare rilievo per la città, che non necessariamente richiedono deliberazione, può presentare richiesta di dibattito.
2. L'ufficio di presidenza verifica i presupposti della richiesta e la sottopone, entro 30 giorni, all'esame della conferenza dei presidenti dei gruppi, alla cui seduta il Presidente invita il proponente.
3. La conferenza dei presidenti, valutata la richiesta, programma l'iscrizione all'ordine del giorno e i tempi e le modalità di trattazione del dibattito.
4. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui, a seguito del dibattito, si proponga l'approvazione di un documento, si applica quanto stabilito dal successivo articolo 77.

**Art. 41**

***Ordini del giorno a fine dibattito***

1. L'ordine del giorno a fine dibattito è il documento presentato o annunciato in aula dopo la chiusura della discussione su un argomento iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari.
2. Gli ordini del giorno a fine dibattito:
  - a) devono essere redatti per iscritto, debitamente firmati e presentati al presidente;
  - b) vengono trattati secondo le modalità previste all'art. 39 per gli ordini del giorno;
  - c) devono essere discussi e votati nell'ambito della seduta in cui vengono presentati, o annunciati a seguito del dibattito al quale si riferiscono e inseriti come primo argomento della seduta successiva; in caso contrario sono trasformati dal proponente in mozioni o ordini del giorno e seguono la disciplina di cui agli art. 38 e 39 e confluiscono nell'elenco generale degli argomenti da trattare.
3. Non sono ammessi ordini del giorno a fine dibattito contrastanti con le deliberazioni adottate nella seduta in cui vengono presentati o annunciati.

**Art. 42**

***Attività ispettiva***

1. Il consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può decidere lo svolgimento di indagini consiliari finalizzate all'accertamento di fatti, atti, provvedimenti e dei comportamenti tenuti dai componenti degli organi del comune, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del comune in altri enti, relativamente all'azione del comune, degli enti controllati o partecipati ed ai rapporti intercorsi e/o intercorrenti tra il comune e i soggetti che gestiscono servizi e attività municipali.

**Art. 43**

***Diritto d'informazione e accesso agli atti amministrativi***

1. I consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti, nonché di ottenere tutte le notizie ed informazioni in possesso dell'amministrazione che ritengono utili all'esercizio del mandato, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. I consiglieri comunali hanno diritto a ricevere comunicazione per la partecipazione a tutte le attività svolte dagli organismi di partecipazioni previsti dal Regolamento degli istituti di partecipazione e tutte le attività che si svolgono nell'aula del consiglio comunale.

**TITOLO III**  
**FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Capo I**  
**Convocazione**

**Art. 44**  
**Competenza**

1. Il consiglio comunale è convocato dal Presidente nei casi previsti dalla legge e dallo statuto e quando ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
2. Il Presidente convoca il Consiglio comunale su richiesta del Sindaco, di un quinto dei consiglieri comunali, o della Municipalità di Pirri con mozione approvata a maggioranza di 2/3 dei componenti, per la trattazione di specifici argomenti, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal Sindaco, nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio.

**Art. 45**

***Elenco generale degli argomenti da trattare***

1. L'elenco generale degli argomenti da sottoporre alla trattazione del Consiglio Comunale contiene, in ordine di presentazione:
  - a) Interrogazioni
  - b) proposte di deliberazione
  - c) ordini del giorno a fine dibattito
  - d) mozioni
  - e) ordini del giorno
  - f) richieste di dibattito.
2. L'elenco è trasmesso dal presidente del consiglio comunale alla conferenza dei presidenti dei gruppi per la formulazione dell'ordine del giorno del consiglio comunale.

**Art. 46**

***Ordine del giorno del consiglio comunale***

1. L'ordine del giorno del consiglio comunale contiene l'elenco degli argomenti da trattare nel corso della seduta consiliare.
2. L'ordine del giorno è formulato dal presidente del consiglio comunale, tenuto conto del parere della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari nel rispetto, fatte salve le priorità politiche e amministrative, dell'ordine di presentazione e del principio dell'alternanza tra coalizioni, tra gruppi consiliari e tra singoli consiglieri.
3. Il consiglio comunale non può deliberare su proposte o questioni estranee all'oggetto della convocazione non riportate nell'ordine del giorno.
4. In casi improrogabili ed urgenti il consiglio comunale può deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, purché siano presenti e favorevoli tutti i consiglieri assegnati.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari, può aggiungere all'ordine del giorno, già diramato con l'avviso di convocazione, altri argomenti mediante un ordine del giorno suppletivo. Tali argomenti possono essere discussi e deliberati solo 24 ore dopo la

trasmissione dell'ordine del giorno suppletivo. A tal fine, nel caso di seduta convocata in più giorni, si tiene conto delle 24 ore antecedenti l'effettiva trattazione del punto in discussione.

#### **Art. 47**

##### ***Modalità di convocazione del Consiglio comunale e pubblicità***

1. La convocazione del consiglio comunale è fatta dal Presidente, almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione, con avviso scritto da trasmettere per posta elettronica ai consiglieri.
2. Nei casi d'urgenza, adeguatamente motivata, l'avviso è trasmesso almeno 24 ore prima, con la stessa modalità di cui al comma 1.
3. Negli stessi termini l'avviso di convocazione è pubblicato sull'albo pretorio on-line e, con mera finalità di pubblicità, nella sezione dedicata al consiglio comunale sul sito istituzionale del comune; viene inoltre inviato alla giunta, al presidente, ai consiglieri della Municipalità di Pirri e, a mero titolo informativo, ai rappresentanti delle Consulte di cui all'art. 7 del Regolamento sugli istituti di partecipazione;
4. L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno del consiglio comunale, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione. Specifica, inoltre, se la seduta è di prima o di seconda convocazione.

#### **Capo II**

##### **Ordinamento delle adunanze**

#### **Art. 48**

##### ***Presentazione e deposito degli atti***

1. Possono presentare proposte di deliberazione del consiglio comunale il sindaco, gli assessori, la giunta, i consiglieri, le commissioni consiliari permanenti e il consiglio della municipalità di Pirri a maggioranza assoluta dei componenti per le materie di propria competenza.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a trattazione se non viene depositata presso l'ufficio di Presidenza almeno 24 ore prima con tutti i documenti occorrenti per essere esaminata, tranne che il consiglio si esprima per la trattazione all'unanimità dei consiglieri presenti.

#### **Art. 49**

##### ***Numero legale - Apertura seduta - Scrutatori***

1. All'ora fissata per l'inizio dei lavori, il presidente invita il segretario generale a procedere all'appello nominale dei consiglieri, per accertare la sussistenza del numero legale.
2. La seduta è dichiarata aperta se è presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
4. Nel caso in cui trascorsi trenta minuti dall'orario fissato nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
5. Aperta la seduta, il presidente può nominare fra i consiglieri presenti tre scrutatori, scelti in modo che sia rappresentata sia la maggioranza che la minoranza.
6. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al segretario generale. Il numero legale

deve permanere per tutta la durata della seduta e ciascun consigliere può chiedere la verifica in qualunque momento al Presidente purché presente in aula al momento della richiesta.

7. Se a seguito di tali comunicazioni si accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, il Presidente può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
8. La trattazione dell'argomento sospeso per il venir meno del numero legale è rinviata alla seduta successiva, a partire dal punto in cui la trattazione è stata interrotta.
9. Una volta iniziata la votazione non è possibile chiedere la verifica del numero legale. Se il numero legale non sussiste a seguito della votazione, il Presidente dichiara la seduta sciolta e rinvia gli argomenti posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.

#### **Art. 50**

##### ***Seduta di seconda convocazione***

1. È seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente riunione andata deserta o sciolta per mancanza del numero legale rispettivamente all'apertura o durante la seduta.
2. Anche la seconda convocazione è fissata nei termini e nei modi indicati dall'art. 47 del presente regolamento.
3. Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che si renda necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato, anche lo stesso giorno della seduta, ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.
4. Nelle riunioni in seconda convocazione per l'apertura e la continuazione della seduta è sufficiente la partecipazione di almeno un terzo dei componenti assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco.
5. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta o sciolta per mancanza del numero legale. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.

#### **Art. 51**

##### ***Gettone di presenza***

1. Per l'effettiva partecipazione a ciascuna seduta di consiglio e commissione consiliare permanente spetta ai consiglieri la corresponsione di un gettone di presenza, stabilito in conformità alle disposizioni di legge.
2. Per "effettiva partecipazione" si intende presenza per almeno metà della durata della seduta, attestata secondo le diverse modalità previste per il consiglio e le commissioni anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici.
3. Il presidente, nel corso dell'adunanza, può verificare l'effettiva presenza dei consiglieri in aula.
4. Nel caso di seduta dichiarata deserta in apertura, non è corrisposto alcun gettone.

**Capo III**  
**Pubblicità delle adunanze**

**Art. 52**  
**Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo nei casi stabiliti dalla legge e comunque quando si tratti di questioni inerenti alla sfera personale.
2. Il presidente dispone la trasmissione video in diretta delle sedute del consiglio comunale, sul sito istituzionale del comune.
3. Il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, può autorizzare la ripresa e la trasmissione delle sedute del consiglio comunale da parte delle emittenti radiotelevisive e dei gestori di testate telematiche di informazione che ne fanno motivata richiesta.

**Art. 53**  
**Sedute riservate**

1. La seduta del Consiglio comunale si tiene in forma riservata, senza la presenza di pubblico, in caso di trattazione di argomenti inerenti apprezzamenti della capacità, moralità, correttezza o esame di fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta riservata sono precisati nell'ordine del giorno della seduta.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente del Consiglio invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta riservata per continuare il dibattito. Il Presidente dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze riservate possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio e al Segretario Generale, i componenti della Giunta, il vice Segretario, i responsabili dell'ufficio di Presidenza e dell'ufficio di Segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.
5. Delle sedute riservate è redatto un verbale sintetico, a cura del segretario generale, con l'annotazione degli argomenti trattati, degli interventi e delle deliberazioni adottate avendo cura di omettere ogni riferimento a persone.

**Art. 54**  
**Sedute partecipative e aperte**

1. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco, l'Ufficio di Presidenza e la conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, può convocare la seduta "partecipativa aperta" del Consiglio comunale.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, oltre ai consiglieri comunali, possono essere invitati a partecipare rappresentanti del parlamento, dell'amministrazione regionale, della città metropolitana o di altri comuni, della Municipalità di Pirri, degli organismi partecipati e degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra elencati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali da loro rappresentate.
4. Durante le adunanze "partecipative" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale. Il

Consiglio tuttavia, può decidere di sottoporre l'impegno di spesa a deliberazione nella successiva seduta.

5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui, a seguito del dibattito, si proponga l'approvazione di un documento, si applica quanto stabilito dal successivo articolo 77.

#### **Art. 55**

##### ***Sedute esterne***

1. Ai sensi dell'articolo 3, Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco, l'ufficio di Presidenza e la conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, può convocare la seduta "esterna" in luoghi diversi dal Palazzo Civico.

#### **Art. 56**

##### ***Sedute da remoto - rinvio***

1. Per la disciplina delle sedute da remoto si rinvia al Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari permanenti e delle conferenze dei presidenti dei gruppi consiliari

#### **Art. 57**

##### ***Presenza del pubblico***

1. Il pubblico assiste ai lavori del consiglio nella parte dell'aula ad esso riservata, secondo le disposizioni del presidente.
2. Nessuna persona, salva espressa autorizzazione del presidente, può accedere alla parte dell'aula riservata ai consiglieri.
3. Il pubblico assiste in silenzio, mantenendo un contegno corretto e astenendosi da ogni segno di approvazione e di dissenso.
4. Il presidente, nel caso di mancato rispetto di tali regole, può chiedere l'intervento della forza pubblica e disporre l'allontanamento dall'aula dei soggetti che non rispettano il comportamento prescritto.

#### **Art. 58**

##### ***Funzioni di segretario della seduta***

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicesegretario generale.
2. Il sindaco, con apposito provvedimento, individua i dirigenti che svolgeranno le funzioni di segretario in caso di contemporanea assenza del segretario generale e del vice. In caso di estrema urgenza il sindaco può conferire l'incarico verbalmente.

#### **Art. 59**

##### ***Verbale sintetico e resoconto integrale***

1. Il verbale sintetico delle riunioni del consiglio è curato dal segretario generale coadiuvato da personale comunale.
2. Il resoconto integrale della seduta, redatto entro 15 giorni dalla stessa utilizzando strumenti tecnici di registrazione, è curato dal segretario generale.

3. Il verbale sintetico delle riunioni del consiglio ed il resoconto integrale delle sedute sono sottoscritti dal segretario stesso e dal presidente.
4. Successivamente alla sottoscrizione è pubblicato sul sito istituzionale e depositato presso la presidenza. Il presidente del Consiglio, con le stesse modalità di cui all'art. 47, comma 1, ne trasmette copia ai consiglieri, unitamente alla comunicazione di pubblicazione e deposito.
5. I resoconti integrali sono raccolti e custoditi a cura dell'ufficio di supporto alla Presidenza del consiglio comunale.
6. le registrazioni audiovideo delle sedute sono da considerarsi parte integrante del resoconto integrale

#### **Capo IV**

#### **Svolgimento dei lavori**

##### **Art. 60**

##### ***Dichiarazione in apertura***

1. In apertura di seduta il presidente del consiglio e il sindaco per non più di dieci minuti, e i consiglieri comunali per non più di tre minuti, hanno facoltà di prendere la parola, una sola volta, per comunicazioni, dichiarazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo, non iscritti all'ordine del giorno, nonché per celebrazioni o commemorazioni, che non comportino deliberazioni od impegni di alcun genere.
2. Il presidente concede la parola, per non più di tre minuti, sulle dichiarazioni proprie o del sindaco, ai consiglieri che ne facciano richiesta.

##### **Art. 61**

##### ***Lavori del consiglio***

1. I lavori del consiglio procedono secondo l'ordine di trattazione stabilito nell'avviso di convocazione.
2. Ogni consigliere può proporre un diverso ordine di trattazione o il rinvio, di cui all'art.68, di un argomento ad altra seduta e, in mancanza di obiezioni, la proposta viene accolta.
3. Qualora, invece, sulla proposta vengano formulate obiezioni, il presidente dà la parola, per non più di un minuto, soltanto ad un consigliere che si dichiara contrario e successivamente mette ai voti la stessa.

##### **Art. 62**

##### ***Modalità di trattazione***

1. Le discussioni sui vari argomenti e sulle proposte di deliberazione sono di norma introdotte con specifica relazione.
2. Il presidente dà lettura degli oggetti inseriti all'ordine del giorno.
3. Sulle proposte di deliberazione riferiscono il sindaco o l'assessore competente, i consiglieri proponenti e i presidenti o i relatori designati dalle commissioni competenti, per non più di 5 minuti.
4. Per le materie non oggetto di provvedimento amministrativo la relazione è svolta dal sindaco, dal consigliere o dal rappresentante del gruppo politico o dal relatore della commissione che hanno preso l'iniziativa.
5. Nell'annunciare le proposte di deliberazione, il presidente comunica il contenuto dei pareri espressi dai dirigenti, dell'eventuale parere del collegio dei revisori contabili, della Municipalità di Pirri per le proposte d'interesse della stessa e cede la parola al presidente della commissione consiliare competente per la comunicazione del parere.

6. In caso di pareri tecnici o contabili contrari, il presidente chiede al proponente, che insiste per procedere comunque alla votazione, di illustrare i motivi di tale richiesta.
7. Se il consiglio comunale disattende i pareri contrari espressi da uno o più soggetti di cui al comma 5, la motivazione deve essere inserita nella premessa della deliberazione.
8. Il Presidente, se non vi sono richieste d'intervento, apre la fase della votazione così come disciplinata dall'articolo 72 e seguenti.

### **Art. 63**

#### ***Disciplina della discussione***

1. Dopo l'illustrazione delle proposte di deliberazione da parte del proponente e dei relatori, nonché l'espressione del parere della commissione competente, il presidente chiede formalmente se vi sono consiglieri che intendono prendere la parola.
2. I consiglieri sono ammessi a parlare nell'ordine di iscrizione ed alternando, ove possibile, consiglieri di maggioranza e di opposizione, per non più di tre minuti. Il presidente chiede al sindaco ed agli assessori se intendono intervenire.
3. I consiglieri parlano in piedi dal proprio posto rivolgendosi al consiglio e trattando esclusivamente l'argomento in esame.
4. I consiglieri possono parlare una sola volta sullo stesso argomento, a meno che non si tratti di semplice chiarimento o di una comunicazione.
5. Al proponente, al termine della discussione, è riservato il diritto di replica per non più di tre minuti.
6. Per la discussione su argomenti di particolare rilevanza, la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, all'unanimità, può stabilire limiti di tempo superiori.
7. A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al presidente per i richiami al tempo ed al tema.
8. Nessun intervento può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

### **Art. 64**

#### ***Interventi in lingua sarda***

1. Il consigliere ha facoltà di esprimersi in lingua sarda durante le sedute del consiglio comunale e delle commissioni.
2. Il consigliere ha la facoltà di presentare proposte di deliberazione, emendamenti, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni, redatti in lingua sarda. Tali atti, redatti in lingua sarda, devono essere tradotti in lingua italiana a cura del servizio competente e firmati dal presentatore.

### **Art. 65**

#### ***Comportamento dei consiglieri***

1. Il sindaco, i consiglieri e gli assessori sono tenuti a un corretto e composto comportamento in aula. Durante le sedute del consiglio comunale, per l'accesso, è richiesto l'uso della giacca, e il decoro nell'abbigliamento.
2. Il presidente richiama chi turba l'ordinato svolgimento della seduta o pronuncia parole sconvenienti.
3. Il presidente può togliere la facoltà di parlare a chi, avvertito una prima volta, si ostina nella violazione, non ritira le parole sconvenienti all'indirizzo del consiglio o dei colleghi, o persevera nel contravvenire alla osservanza del presente regolamento.
4. Il presidente può ordinare l'inserimento di una censura nel processo verbale, a nome del consiglio, nei confronti di chi, nonostante il richiamo, persiste nel comportamento scorretto.

5. Valutate le eventuali giustificazioni del consigliere, il presidente conferma o ritira la censura.
6. Il presidente, se tali rimedi sono inefficaci a restituire ordine e dignità alla discussione, può disporre l'allontanamento del consigliere dall'aula per il resto della seduta, anche con l'assistenza della forza pubblica.

#### **Art. 66**

##### ***Fatto personale***

1. Il sindaco, il consigliere e l'assessore possono prendere la parola per fatto personale a conclusione di seduta.
2. È fatto personale la censura alla propria condotta, l'offesa personale, il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse, o sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di un altro consigliere o di un assessore.
3. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare con esattezza in che cosa consista e il presidente decide in merito all'ammissibilità.
4. Nel caso in cui il fatto personale richiesto dal consigliere sia riferito a comportamenti del Presidente, decide il Consiglio senza discussione con votazione palese;
5. Potranno rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri, l'assessore o gli assessori coinvolti.
6. Gli interventi per fatto personale non possono superare i 5 minuti.

#### **Art. 67**

##### ***Interventi esterni***

1. Il presidente, anche su richiesta del sindaco, dei consiglieri o degli assessori, può fare intervenire alla seduta dirigenti o altri dipendenti allo scopo di fornire chiarimenti tecnici o informazioni concernenti l'oggetto della discussione.
2. Il presidente, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, può fare intervenire alla seduta componenti di organismi comunali, nonché, qualora se ne ravvisasse l'esigenza, persone esterne all'amministrazione in relazione ad atti iscritti all'ordine del giorno e su argomenti di particolare rilievo per la città.
3. Alle discussioni del consiglio comunale attinenti alle problematiche del territorio di Pirri, partecipa con diritto di intervento il presidente della Municipalità o un suo delegato.

#### **Art. 68**

##### ***Questione sospensiva, pregiudiziale e mozione d'ordine***

1. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
2. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
3. La mozione d'ordine dei lavori si ha quando viene chiesto che i lavori consiliari si svolgano nel rispetto della legge, dello statuto e del presente regolamento.
4. La proposta di rinvio, in mancanza di obiezioni, si intende accolta. Qualora, invece, sulla proposta vengano formulate obiezioni, il presidente dà la parola, per non più di un minuto, soltanto ad un consigliere che si dichiari contrario e successivamente mette ai voti la stessa.
5. Ogni consigliere, per non più di 3 minuti, può sempre chiedere la parola su questioni pregiudiziali inerenti all'ordine dei lavori o per ottenere, con mozione d'ordine, che essi si svolgano nel rispetto

della legge, dello statuto e del presente regolamento. Tali richiami hanno la precedenza sulle questioni principali. 2.

6. A seguito dell'intervento, il Presidente può chiedere al segretario generale un parere in merito alla conformità del documento.
7. Se è necessaria, a giudizio del presidente, una decisione del consiglio, egli concede la parola a un oratore a favore e uno contro, per non più di tre minuti. Successivamente pone la proposta in votazione.
8. Con la presentazione di questioni sospensive e pregiudiziali e con mozioni d'ordine non si può interrompere l'intervento di un consigliere.

#### **Art. 69**

##### ***Sospensione della trattazione di un argomento***

1. I consiglieri comunali hanno facoltà di chiedere al Consiglio una breve sospensione motivata della trattazione dell'argomento.
2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Presidente.
3. La trattazione dell'argomento riprende con l'intervento del Consigliere che ha chiesto la sospensione per rispondere sull'esito della stessa.

#### **Art. 70**

##### ***Emendamenti alle proposte di deliberazione***

1. L'emendamento consiste nella richiesta, formulata dai consiglieri o dal sindaco al presidente del consiglio in forma scritta, diretta alla modificazione delle proposte di deliberazione in discussione.
2. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi, modificativi e sostitutivi.
3. Sugli emendamenti devono essere acquisiti i pareri ai sensi di legge.
4. All'emendamento possono essere presentati sub-emendamenti, da votare prima dell'emendamento stesso, previa acquisizione dei pareri ai sensi di legge.
5. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 9, comma 3 lett. e), per la presentazione degli emendamenti alla proposta di bilancio è tassativamente previsto un termine. Tale termine, stabilito dalla conferenza dei presidenti, deve essere successivo di almeno quattro giorni la data dell'ultima commissione "Bilancio" avente ad oggetto la proposta di deliberazione.
6. La conferenza dei presidenti dei gruppi stabilisce il termine per la presentazione di eventuali sub emendamenti.
7. Il consiglio comunale, su richiesta del proponente, può autorizzare la presentazione di emendamenti e sub-emendamenti oltre la scadenza del termine fissato per la presentazione.
8. Gli emendamenti della stessa tipologia sono trattati in ordine di presentazione e conseguente protocollazione.
9. Il presidente, sentito il segretario generale con parere motivato, può dichiarare l'inammissibilità degli emendamenti di iniziativa consiliare non attinenti al testo, estranei all'oggetto e palesemente contraddittori rispetto al testo dell'atto che intendono modificare.
10. Il presidente comunica tempestivamente la dichiarazione d'inammissibilità al proponente.
11. Ciascun emendamento e sub emendamento è presentato da uno solo dei proponenti per non più di 2 minuti. Non è ammessa discussione.
12. Su ciascun emendamento e sub emendamento è richiesto il parere del proponente la deliberazione e della giunta, rilasciato dal sindaco o dagli assessori competenti, per un tempo massimo di 2 minuti.
13. Successivamente al parere espresso dalla Giunta o da altri proponenti la deliberazione, il presidente apre votazione e dà la parola per le dichiarazioni di voto che sono espresse da un solo

consigliere per ciascun gruppo consiliare, con l'eccezione dei consiglieri che si discostano dal voto del gruppo di appartenenza.

14. Qualora per uno stesso punto o articolo siano presentati più emendamenti, l'ordine da seguire nell'esame di questi è lo stesso previsto al successivo art. 73 comma 6 lett. b). Nelle altre ipotesi prevale l'ordine cronologico di presentazione.
15. L'approvazione di un emendamento soppressivo comporta la preclusione della trattazione delle altre tipologie di emendamento sullo stesso punto e/o articolo.
16. L'approvazione di un emendamento modificativo o sostitutivo non preclude la trattazione e votazione di un emendamento aggiuntivo sullo stesso punto e/o articolo, laddove non sia palesemente incompatibile con le risultanze della votazione precedente. Sulla incompatibilità decide il presidente, sentito il segretario generale.
17. Nel corso della votazione degli emendamenti, taluni di essi possono risultare assorbiti (quando il significato dell'emendamento è compreso in quello più ampio di un altro emendamento già votato e approvato) o preclusi (quando l'emendamento confligge con emendamenti già approvati).
18. Per le modifiche dovute a refusi di mera forma o prive di rilevanza tecnico-giuridica, il presidente, su parere conforme del segretario generale, se nessun consigliere si oppone, può dichiarare utilmente acquisita la modifica senza votazione. In tale ipotesi il segretario generale è autorizzato, in sede di armonizzazione degli atti, prima della pubblicazione, ad apportare le modifiche di cui trattasi.

#### **Art. 71**

##### ***Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto***

1. Al termine del dibattito il presidente dà la parola, per eventuali repliche, al sindaco o all'assessore o ai consiglieri proponenti e ai relatori delle commissioni per non più di 5 minuti ridotti a tre minuti per le mozioni e ordini del giorno.
2. Terminata la discussione il presidente dà la parola ai consiglieri, per non più di 1 minuto, per le dichiarazioni di voto che sono espresse da un solo consigliere per ciascun gruppo consiliare, con l'eccezione dei consiglieri che si discostano dal voto del gruppo di appartenenza.
3. Una volta aperte le dichiarazioni di voto, il proponente non può più ritirare la proposta, né possono essere presentati emendamenti.

#### **Capo IV**

##### **VOTAZIONI**

#### **Art. 72**

##### ***Modalità di votazione***

1. terminate le dichiarazioni di voto, il presidente dichiara aperta la votazione.
2. La votazione ha luogo di norma sull'intera proposta.
3. In caso di atto articolato in più parti tra loro scindibili, aventi ciascuna un proprio significato autonomo o un proprio valore dispositivo, il presidente può disporre, di sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei consiglieri presenti che si proceda a votazione su singole parti componenti l'atto. Le parti della proposta di deliberazione che ottengono il voto favorevole del consiglio sono composte in un testo complessivo che è sottoposto a votazione finale.
4. Il presidente nel corso della votazione, con opportuni interventi, cura che il provvedimento sia assunto nella forma più chiara e corretta.
5. Iniziata la votazione non è concessa la parola sino alla proclamazione del voto, tranne che per un richiamo alle disposizioni del regolamento in materia di espressione di voto.

6. Il presidente, con l'assistenza degli scrutatori ove occorra, accerta l'esito della votazione e lo proclama.
7. Quando la votazione è espressa con il sistema elettronico, il presidente ne dichiara l'apertura per trenta secondi. Allo scadere del termine, il presidente dichiara chiusa la votazione e ne proclama l'esito. A proclamazione avvenuta, il risultato non può essere modificato.

### **Art. 73**

#### ***Forma delle votazioni – principi generali***

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 74 e 75.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
  - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
  - b) gli emendamenti e i sub emendamenti si votano nell'ordine di cui appresso:
    - emendamenti soppressivi;
    - emendamenti modificativi
    - emendamenti aggiuntivi
    - emendamenti sostitutivi;
  - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
  - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

### **Art. 74**

#### ***Votazione in forma palese***

1. Il voto è di norma palese e si effettua con sistema elettronico che ne assicuri la pubblicità, oppure oalzata di mano, eventualmente con controprova, in caso di non funzionamento degli strumenti elettronici.
2. In quest'ultimo caso, il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario generale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta di almeno cinque consiglieri, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori. Il Presidente e gli scrutatori decidono sul risultato della prova e della controprova.

**Art. 75**

***Votazione per appello nominale***

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

**Art. 76**

***Votazione per scrutinio segreto***

1. La votazione per scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede, o con sistema elettronico che assicuri la segretezza del voto.
2. Nel caso di votazione mediante scheda, il presidente fa consegnare a ciascun consigliere una scheda e rende noto il numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione, indi ordina l'appello e ciascun consigliere deposita la scheda nell'urna.
3. Gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede e comunicano il risultato al presidente.
4. Le indicazioni che superino il numero consentito sono nulle.

**Art. 77**

***Approvazione delle proposte***

1. Le deliberazioni del consiglio sono approvate con la maggioranza assoluta dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto o dichiarano di non parteciparvi, rimanendo in aula, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
3. In caso di parità di voti la votazione si considera infruttuosa e la proposta non può essere messa in votazione nella medesima seduta.
4. Sono fatte salve le norme di legge o dello statuto che prescrivono una maggioranza qualificata per la validità delle deliberazioni.

**Art. 78**

***Immediata eseguibilità***

1. In caso di urgenza il consiglio comunale – su proposta del presidente, del sindaco, di un assessore o di un relatore – può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti.

## **TITOLO IV**

### **Capo I**

#### **Norme finali**

##### **Art. 79**

###### ***Disposizione regolativa***

1. Salvo diversa determinazione normativa, in ogni caso in cui il calcolo per determinare la sussistenza del quorum strutturale o funzionale, porti ad una cifra decimale, si applica il criterio dell'arrotondamento aritmetico al numero intero più prossimo.

##### **Art. 80**

###### ***Abrogazioni - Entrata in vigore***

1. A partire dal giorno dell'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento del Consiglio Comunale", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 19/03/2013 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 01.07.2014, con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 13.04.2016, con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 06.02.2018 e con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 13.06.2018.
2. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.



## CONSIGLIO COMUNALE

### Deliberazione n. 178/2023

**Oggetto:** Approvazione nuovo Regolamento del Consiglio Comunale.

Seduta **pubblica** in **prima** convocazione

Addì **diciannove** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **18:31**, in questo Comune, nella sala delle adunanze del Consiglio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
Truzzu Paolo	X		Marcello Fabrizio Salvatore	X	
Alias Alessio	X		Massa Matteo	X	
Andreozzi Giulia	X		Maxia Corrado	X	
Anedda Endrich Enrica	X		Mulas Francesca		X
Angioni Antonello	X		Mura Roberto	X	
Balletto Alessandro	X		Onnis Francesco Raffaele	X	
Benucci Marco	X		Perra Roberta	X	
Cilloccu Marzia	X		Piras Andrea		X
Cugusi Giorgio	X		Piras Marcello	X	
Dettori Andrea	X		Polastri Marcello	X	
Fadda Alessandro	X		Polo Rita	X	
Floris Antonello	X		Portoghese Guido	X	
Ghirra Francesca		X	Scarfò Antonella Anna Maria Giusy	X	
Lai Aurelio	X		Sirigu Salvatore	X	
Lai Loredana	X		Soru Camilla Gerolama	X	
Lecis Cocco Ortu Matteo	X		Ticca Umberto	X	
Loi Stefania	X		Tocco Edoardo	X	
Mannino Pierluigi		X			

presenti: 31 - assenti: 4

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Edoardo Tocco  
con l'assistenza del Segretario Generale Gianantonio Sau

Risultano presenti gli Assessori: Guarracino Alessandro, Sorgia Alessandro, Angius Giorgio, Adamo Marina, Landucci Fioremma, Mereu Alessio, Lantini Viviana, Deidda Gabriella, Picciau Maria Dolores.

## Il Consiglio comunale

Premesso che

il vigente Regolamento del Consiglio Comunale è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 19 marzo 2013 e successivamente modificato con deliberazioni n. 40 del 1 luglio 2014, n. 36 del 13 aprile 2016, n. 17 del 6 febbraio 2018 e n. 80 del 13 giugno 2018;

Considerato che

si ritiene necessario adeguare detto Regolamento all'evoluzione normativa temporale e tecnologica intervenuta, per disporre di uno strumento normativo nuovo che consenta una migliore efficienza tecnico - gestionale e politico - amministrativa;

si ritiene altresì opportuno riorganizzare l'intera struttura del Regolamento e riordinare la trattazione degli argomenti in base alle modifiche intervenute al fine di facilitarne la consultazione e la conseguente applicazione delle disposizioni ivi contenute;

Visti

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 13.05.2014 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio, armonizzazione e semplificazione dell'attività regolamentare e atto ricognitorio dei regolamenti";
- il protocollo operativo prot. n. 136398 del 12.06.2014, che definisce le modalità organizzative e gestionali per l'attuazione degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione;

dato atto che

ai sensi dell'art. 65, comma 1, dello Statuto Comunale *"Per l'approvazione e la modifica del regolamento del consiglio comunale è valida la maggioranza prevista dalla legge per l'approvazione dello statuto"* (voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati);

Considerato che

occorre procedere pertanto all'abrogazione del Regolamento attualmente vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19 marzo 2013 e ss. mm. e ii. e alla contestuale approvazione di un nuovo Regolamento del Consiglio Comunale, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

visto l'art. 42, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto del Comune di Cagliari;

dato atto, altresì, che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio Affari Generali e Istituzionali e Gabinetto del Sindaco, Dott.ssa Serenella Piras, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

considerato che, in data 19.12.2023, è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Statuto e Regolamenti;

udito il dibattito;

preso atto che la Commissione consiliare permanente Statuto e Regolamenti ha proposto n. 5 emendamenti, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

visti i risultati unanimi favorevoli delle votazioni sugli emendamenti sopracitati, espresse con sistema elettronico, di seguito riportati:

- Emendamento prot n. 362238/2023: presenti 26, assenti 9 (Andreozi, Ghirra, Lai Loredana, Mannino, Mulas, Piras Andrea, Polastri, Polo, Soru), votanti 26, favorevoli 26, contrari nessuno, astenuti nessuno;
- Emendamento prot n. 362240/2023: presenti 26, assenti 9 (Andreozi, Ghirra, Lai Loredana, Mannino, Mulas, Piras Andrea, Polastri, Polo, Soru), votanti 26, favorevoli 26, contrari nessuno, astenuti nessuno;
- Emendamento prot n. 362241/2023: presenti 26, assenti 9 (Andreozi, Ghirra, Lai Loredana, Mannino, Mulas, Piras Andrea, Polastri, Polo, Soru), votanti 26, favorevoli 26, contrari nessuno, astenuti nessuno;
- Emendamento prot n. 362242/2023: presenti 26, assenti 9 (Andreozi, Ghirra, Lai Loredana, Mannino, Mulas, Piras Andrea, Polastri, Polo, Soru), votanti 26, favorevoli 26, contrari nessuno, astenuti nessuno;
- Emendamento prot n. 362243/2023: presenti 25, assenti 10 (Andreozi, Ghirra, Lai Loredana, Mannino, Maxia, Mulas, Piras Andrea, Polastri, Polo, Soru), votanti 25, favorevoli 25, contrari nessuno, astenuti nessuno;

visto il risultato unanime favorevole della votazione sulla proposta emendata, espressa con sistema elettronico: presenti 26, assenti 9 (Andreozi, Ghirra, Lai Loredana, Mannino, Mulas, Piras Andrea, Polastri, Polo, Soru), votanti 26, favorevoli 26, contrari nessuno, astenuti nessuno;

delibera

Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate

- 1) di abrogare il Regolamento vigente attualmente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 19 marzo 2013 e ss. mm. e ii.;
- 2) di approvare il nuovo Regolamento del Consiglio Comunale, composto di n. 80 articoli così come allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il nuovo Regolamento del Consiglio Comunale entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla conseguita esecutività della presente deliberazione, seguente a quella della pubblicazione all'albo pretorio on line.

Successivamente, su proposta del Presidente

il Consiglio comunale

visto il risultato unanime favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 26, assenti 9 (Andreozi, Ghirra, Lai Loredana, Mannino, Mulas, Piras Andrea, Polastri, Polo, Soru), votanti 26, favorevoli 26, contrari nessuno, astenuti nessuno;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale  
Giantonio Sau

Il Presidente del Consiglio  
Edoardo Tocco